

CAMERA DEI DEPUTATI N. 582-B

DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 31 marzo 1954

**MODIFICATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta dell'8 luglio 1954 (Stampato n. 476)

**PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)**

**COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TAVIANI)**

**COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(AZARA)**

**COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(TAMBRONI)**

**COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MATTARELLA)**

**COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MERLIN)**

**COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MALVESTITI)**

**COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(BRESCIANI TURRONI)**

**E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(RUBINACCI)**

Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, concernente la istituzione del punto franco del porto di Genova

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 12 luglio 1954*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3, del 2° comma dell'articolo 4, del 1° e 2° comma dell'articolo 5, dell'articolo 12 e del 3° e 4° comma dell'articolo 13 del decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, sono sostituite da quelle contenute nei seguenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

L'articolo 2 del suindicato decreto-legge è soppresso.

ART. 2.

L'articolo 1 è così modificato:

« È istituito nel porto di Genova un punto franco, che ai sensi dell'articolo 1 della legge doganale, testo unico approvato con legge 25 settembre 1940, n. 1424, è posto fuori della linea doganale.

Esso comprende le aree delimitate:

ad ovest, dalla riva sinistra del Polcevera, dal lato esterno del Molo Nino Ronco e della congiungente della sua testata con la diga foranea;

a nord ed a ovest da una linea che, partendo dal limite del Demanio marittimo, sulla riva sinistra del Polcevera, segue a sud l'abitato di Sampierdarena fino al piede della rampa di accesso al piazzale dell'autostrada Genova-Valle Padana, escludendo il binario di corsa diretto al parco Forni e la zona necessaria agli impianti della nuova stazione ferroviaria a servizio del bacino di Sampierdarena e segue quindi il lato sud della rampa di accesso alla camionale nella nuova posizione prevista dal piano regolatore ferroviario per la rampa stessa; indi costeggia per un tratto in curva dal lato sud-ovest il futuro nuovo binario di collegamento fra i fasci del bacino di Sampierdarena con la stazione di San Benigno, proseguendo poi a fianco, lato sud-ovest del futuro raccordo, fra la zona franca ed il pontile San Giorgio, nonché dal raccordo Concenter, per raggiungere normalmente la calata Concenter in un punto immediatamente ad ovest dello stabilimento della Concenter stessa, a ricongiungersi attraverso lo specchio acqueo con la diga foranea a sud della diga stessa ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3, del 2° comma dell'articolo 4, dell'articolo 12 e del 3° e 4° comma dell'articolo 13 del decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, sono sostituite da quelle contenute nei seguenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Identico.

ART. 2.

Identico.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 3.

L'articolo 3 è così modificato:

« La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco è riconosciuta con decreto del Ministro delle finanze ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 4 è così modificato:

« Il Consorzio continuerà a provvedere al completamento, all'arredamento ed alla manutenzione delle opere portuali della zona destinata a punto franco, rimanendo a suo carico anche le opere di recinzione.

Il Consorzio medesimo è tenuto altresì a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici ed i servizi doganali e per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi, nonché a fornire gratuitamente le aree ed i locali occorrenti per gli uffici ed i servizi ferroviari ».

ART. 5.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 sono così modificati:

« La durata del Consorzio autonomo del porto di Genova, stabilita in 60 anni dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto 16 gennaio 1936, n. 801, successivamente modificato, è prorogata al 30 giugno 1983.

L'applicazione delle tasse e sopratasse portuali di cui all'articolo 25 del testo unico approvato con decreto 16 gennaio 1936, n. 801, successivamente modificato, è prorogato al 30 giugno 1983 ».

ART. 6.

L'articolo 12 è così modificato:

« L'impianto di nuovi stabilimenti industriali e l'ampliamento o la trasformazione di quelli esistenti nell'ambito di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri per la difesa, per i trasporti, per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.

L'autorizzazione è richiesta anche per il mantenimento degli stabilimenti di ogni specie nell'ambito delle zone di cui al detto articolo 1, mano a mano che queste saranno incluse nel punto franco ».

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

Soppresso.

ART. 5.

Identico.

ART. 7.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 13 sono così modificati:

« Le norme di attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per la difesa, per i trasporti, per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sentito il Consiglio dei Ministri ed udito il parere del Consiglio di Stato ».

Con lo stesso decreto saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolzze, la facoltà riservata all'Amministrazione finanziaria nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno ed il movimento dei varchi, le incombenze spettanti all'Amministrazione del punto franco ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali, ferroviari e di vigilanza.

ART. 6.

Identico.